



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR CIVILE

REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 07/10/2014

INDICE

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 1 - Istituzione e denominazione
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Composizione
- Art. 5 - Funzioni
- Art. 6 - Attribuzione dei Presidenti
- Art. 7 - Convocazione – Validità delle riunioni
- Art. 8 - Partecipazione ai lavori della Commissione
- Art. 9 - Votazioni
- Art.10 - Verbalizzazione delle sedute

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE ALTRE COMMISSIONI

- Art. 11 - Commissioni speciali
- Art. 12 - Commissioni di controllo e garanzia
- Art. 13 - Commissioni di studio
- ART.14 - Entrata in vigore

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1 Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno, Commissioni Consiliari permanenti, con le modalità, i criteri e nel numero stabilito nel presente regolamento.

2. Le Commissioni sono 6 e sono così denominate:

1° Commissione: Finanze - Bilancio - Programmazione - Problemi del Lavoro - Personale

2° Commissione: Urbanistica e decentramento - Lavori pubblici e trasporto

3° Commissione: Igiene e Sanità – Assistenza – Servizi Sociali e Sanitari

4° Commissione: Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo e Spettacolo

5° Commissione: Industria - Commercio - Agricoltura - Artigianato.

6° Commissione: Affari generali-Trasparenza ed Integrità

Art. 2 Competenze

Le competenze delle commissioni risultano di seguito indicate:

1) La Commissione Finanze – Bilancio – Programmazione – Problemi del lavoro –

- Personale, è competente a trattare le seguenti questioni:
- Programmazione.
- Bilancio (preventivo, variazioni, consuntivo).
- Tributi e rendite patrimoniali.
- Patrimonio.
- Regolamento e pianta organica del personale.
- Argomenti sindacali ed economici relativi ai dipendenti.
- Rapporti con le OO.SS.

2) La Commissione Urbanistica e decentramento LL.PP. e trasporto è competente a trattare le seguenti questioni:

- P.R.G. e tutti gli strumenti urbanistici relativi al territorio comunale.
- Edilizia residenziale pubblica. Edilizia scolastica.

- Trasporto e viabilità.
- Opere e lavori pubblici in genere.
- Servizi tecnologici.

3) La Commissione Igiene e Sanità – Assistenza – Servizi sociali e sanitari è competente a trattare le seguenti questioni:

- Servizi sociali (anziani, minori, emarginati, portatori di handicap ecc...).
- Servizi sanitari.
- Servizi cimiteriali.

4) La Commissione Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Turismo e Spettacolo è competente a trattare le seguenti questioni:

- Pubblica istruzione, scuole private, biblioteche.
- Beni culturali ed ambientali.
- Sport e tempo libero.
- Gemellaggi con soggetti istituzionali esteri.
- Iniziative educative e culturali.

5) La Commissione Industria – Commercio – Agricoltura ed Artigianato è competente a trattare le seguenti questioni:

- Attività economiche e produttive in generale (agricoltura, artigianato, PMI, grandi imprese, commercio, turismo).
- Regolamentazione attività commerciali.

6) La Commissione: Affari generali-Trasparenza ed Integrità è competente a trattare le seguenti questioni:

- Affari Generali
- Servizi demografici
- Trasparenza
- Integrità
- Comunicazione istituzionale.

Qualora debbano essere trattati argomenti non previsti nelle competenze sopra descritte, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, ne assegna la trattazione alla Commissione ritenuta più idonea.

Art. 3 Durata

1. Le Commissioni durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. La perdita dello status di Consigliere comporta la decadenza da membro della commissione.

Art. 4 Composizione

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da un numero di Consiglieri tale da rispettare il criterio di proporzionalità tra maggioranza e minoranza nella composizione del Consiglio Comunale con arrotondamento all'unità superiore. Qualora l'assegnazione non possa completarsi in termini di calcolo proporzionale, e per ogni altra controversia, decide il Consiglio Comunale con votazione, nelle forme previste dalla legge

2. In prima applicazione a seguito delle modifiche apportate alla composizione numerica dei Consiglieri Comunali dalla L.n.148/11 all'art. 37 del TUEL, le commissioni consiliari permanenti sono composte da 8 Consiglieri Comunali designati dal Capogruppo del proprio Gruppo Consiliare con proposta scritta al Presidente del Consiglio e sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione palese e a maggioranza dei votanti.

3. Il Presidente, il Vice Presidente vicario ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, nonché i Capigruppo Consiliari, possono partecipare a tutte le Commissioni Consiliari Permanenti, senza espressione di voto e senza corresponsione di compenso.

4. Successivamente alla seduta consiliare costitutiva delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio convoca tutte le Commissioni, affinché le stesse procedano al fine di procedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente delle stesse.

5. In caso di dimissioni, decadenza od impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Capogruppo, un altro rappresentante. Il Presidente del Consiglio Comunale ne dà comunicazione alla prima seduta utile.

6. Ove un Consigliere aderisca ad altro gruppo, il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inserire all'o.d.g. del primo Consiglio utile apposita proposta di deliberazione in cui viene recepita la nuova configurazione dei Gruppi presenti nel Consiglio Comunale e la nuova composizione delle Commissioni Consiliari.

7. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere e solo in via eccezionale anche da persona esperta esterna al Consiglio, previa comunicazione scritta e autorizzazione del Presidente.

8. Il Presidente di una Commissione può essere componente di altra Commissione.

Art. 5 Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono funzioni referenti per gli affari di competenza del Consiglio, sia per attività di indirizzo e controllo che per quelle decisionali. Pertanto esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta.

2. I pareri delle Commissioni devono essere resi nel termine di 10 giorni dall'assegnazione, salvo un minor termine espressamente richiesto nei casi di urgenza o previsto nel regolamento di contabilità.

3. Spetta anche alle Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazione consiliare nelle materie di rispettiva competenza, approvandone il relativo testo ed una relazione illustrativa.

4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, compete alle Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, di propria iniziativa o su incarico del consiglio Comunale, di verificare lo stato di attuazione dei piani, di programmi generali o settoriali, nonché di approfondire particolari problemi amministrativi, per poi riferirne al Consiglio Comunale.

Art.6 Attribuzione dei Presidenti

1. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno, fissa la data della seduta, convoca la Commissione stessa e ne presiede la riunione, ed è responsabile della stessa. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa.

2. La sede delle riunioni della Commissione è stabilita dal Presidente della Commissione.

3. Il Presidente della Commissione ha facoltà di ottenere dagli uffici competenti tutti gli atti, la documentazione e le informazioni necessarie per il regolare svolgimento delle proprie attività, salvo quelli cui sia apposto segreto a norma dell'apposito regolamento.

4. Ciascuna Commissione, nell'ambito della propria competenza, può chiedere il parere di altre Commissioni Consiliari, del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Dirigente di riferimento.

5. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o dai rispettivi Presidenti per l'esame di particolari questioni interessanti nello stesso tempo la competenza di più Commissioni.

6. Nell'ipotesi del comma precedente, la Commissione è presieduta dal Presidente più anziano, se presente, ed il relativo verbale viene redatto dal Segretario della Commissione il cui Presidente presiede la seduta congiunta.

Art. 7 Convocazione – Validità delle riunioni

1. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

2. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, da recapitarsi, anche mediante sistemi telematici di posta elettronica, ai consiglieri e a tutti i soggetti interessati almeno tre giorni prima della seduta.

Il Presidente convoca la Commissione, in un termine non superiore ai 5 giorni dal ricevimento della richiesta, quando lo richiedano tre componenti, o l'Assessore al ramo, che indicano altresì gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, la convocazione è effettuata dal vice Presidente della stessa. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la Commissione è convocata, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio.

3. Per particolari motivi o scadenze di legge, è facoltà del Sindaco o del Presidente del Consiglio di chiedere la convocazione della Commissione in qualsiasi momento, indicandone gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve essere effettuata in via d'urgenza dal Presidente della Commissione e la riunione è tenuta in un termine massimo di 24 ore dalla richiesta. In tale ipotesi ed in quelle di cui al precedente comma, qualora il Presidente della Commissione non provveda a convocare la stessa in tempi utili, il Presidente del consiglio può intimargli di provvedere entro una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la Commissione.

4. L'eventuale ritardata od omessa consegna o comunicazione dell'avviso di convocazione per qualsiasi causa è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta alla quale era stato invitato.

5. Copia dell'avviso e dell'ordine del giorno deve essere altresì rimessa, per conoscenza:

- a) al Sindaco;
- b) all'Assessore al ramo;
- c) ai Gruppi Consiliari;
- d) al Segretario Generale;

e) ai Revisori dei conti, qualora l'ordine del giorno riguardi il bilancio preventivo, il conto consuntivo o le variazioni di bilancio.

6. La seduta della Commissione è valida in prima convocazione quando sia raggiunto il quorum richiesto per la validità della prima seduta del Consiglio Comunale ed in seconda convocazione con la presenza del 50% dei componenti.

7. Salvi i casi relativi all'elezione del Presidente e del vice Presidente, la seduta è dichiarata deserta trascorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione

8. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono aperte al pubblico con le modalità e i limiti definiti dai Presidenti delle medesime. Le Commissioni stesse decidono di procedere con sedute riservate, qualora vi siano motivate esigenze da indicarsi nel verbale della seduta; sono obbligatoriamente riservate quando vengano trattate questioni relative a persone o qualora la pubblicità della seduta possa comportare danno agli interessi del Comune.

9. Per lo svolgimento dei lavori delle commissioni, valgono in quanto applicabili, le norme relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 8 – Partecipazione ai lavori della Commissione.

1. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei membri che abbiano interessi privati di natura patrimoniale, salvo i casi di provvedimenti di carattere generale tra cui la pianificazione del territorio e la determinazione dei tributi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'interesse riguardi parenti o affini fino al quarto grado.

2. Alle Commissioni Consiliari Permanenti partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di proposta e di emendamento:

a) il Sindaco;

b) gli Assessori competenti.

3. Il Segretario Generale, può partecipare ai lavori della Commissione, rispettivamente con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ed in qualità di preposto all'attività gestionale dell'Ente.

4. Su richiesta preventiva del Presidente, sono tenuti ad intervenire ai lavori della Commissione:

a) i dirigenti, i funzionari ed altri dipendenti comunali;

b) i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa;

c) i revisori dei conti;

d) i componenti del nucleo di valutazione;

5. Il Presidente della Commissione ha facoltà di far intervenire ai lavori della stessa persone estranee all'Amministrazione, al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in merito alle proprie attività.

6. L'assegnazione d'ufficio delle proposte di deliberazione alle Commissioni è effettuata dal Presidente del Consiglio. E' fatto salvo il diritto di iniziativa propositiva di ciascun membro delle Commissioni.

7. In ogni caso saranno esaminate direttamente dal Consiglio Comunale, senza alcun parere, tutte quelle proposte di deliberazione che, assegnate alle Commissioni Consiliari Permanenti, dalle stesse non siano state licenziate nel termine di dieci giorni dall'assegnazione, salvo un minor termine espressamente indicato nei casi d'urgenza o previsto nel regolamento di contabilità o per sopravvenute scadenze di legge.

8. Ogni Commissione potrà nominare un relatore per illustrare al Consiglio Comunale il parere espresso sull'argomento.

Art. 9 Votazioni.

1. L'espressione del voto dei componenti delle Commissioni avviene, normalmente, in forma palese, per alzata di mano.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto, a mezzo di schede, secondo la procedura prevista per il Consiglio Comunale. In tal caso i componenti avranno tutti lo stesso peso unitario.

3. Ogni determinazione adottata dalle Commissioni Consiliari sulle proposte si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente vale doppio.

Art. 10 - Verbalizzazione delle sedute

1. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento del segretario della Commissione, le sue funzioni sono svolte da un membro della stessa, su designazione del Presidente della Commissione medesima.

2. Il Segretario della Commissione ha il compito di:

a) predisporre gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno da inviare ai membri della Commissione;

b) assistere ai lavori della Commissione e redigere il verbale, anche in caso di seduta deserta, che sarà firmato dallo stesso e da chi presiede la Commissione;

- c) restituire tutti gli atti e la documentazione ricevuti all'ufficio o all'organo proponente, unitamente ad una copia del verbale relativo alle decisioni adottate dalla Commissione;
 - d) trasmettere altresì copia del verbale al Sindaco, agli Assessori competenti, ed all'ufficio di Segreteria Generale .
 - e) curare che i verbali siano, di regola, approvati nella seduta successiva alla loro adozione. Per eventuali rettifiche agli stessi, si procede nella successiva seduta della Commissione consiliare;
 - f) curare altresì che i verbali siano individuati con numerazione progressiva cronologica per ogni anno solare e che negli stessi venga dato atto di tutti i membri presenti, o dei loro delegati, e degli assenti, nonché di tutti coloro che intervengono ai lavori della Commissione a qualsiasi titolo e di coloro che, invitati dal Presidente della Commissione, non siano presenti;
 - g) predisporre un elenco dei Consiglieri presenti alle riunioni, al fine di liquidare l'indennità di presenza;
 - h) verbalizzare integralmente le dichiarazioni dei componenti della commissione qualora richiesto;
3. La seduta della Commissione comincia, di regola, con l'approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione ed è raccolto in apposito registro.
4. I Commissari possono procedere, presso il Segretario della Commissione al riscontro delle sintesi dei loro interventi, prima della formale approvazione dei verbali; in sede di lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente possono chiedere la rettifica del verbale purché non si modifichi nella sostanza il pensiero già espresso.
5. I verbali delle riunioni delle Commissioni sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio ed al Segretario Generale per quanto di competenza, anche in via telematica.

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE ALTRE COMMISSIONI

Art. 11 Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, istituire nel proprio seno apposite Commissioni Consiliari speciali per lo studio di materie, problemi o proposte particolari di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di istituzione della Commissione, ne stabilisce la composizione, l'organizzazione, i poteri e la durata, prevedendo che il Presidente della Commissione stessa possa procedere all'audizione o alla consulenza di dirigenti o funzionari comunali nonché di esperti anche estranei all'Amministrazione.
3. Per il funzionamento della Commissione si applica, se e in quanto compatibile, la disciplina prevista per le Commissioni Consiliari Permanenti, compresa l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ove il Consiglio non provveda direttamente.
4. Le Commissioni Consiliari Speciali sono equiparate, ad ogni effetto di legge o di regolamento, alle Commissioni Consiliari Permanenti.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.
6. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette la proposta conclusiva al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio o dei dirigenti ed è sciolta. I verbali della Commissione sono consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 12 Commissioni di controllo e garanzia

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno 10 Consiglieri o a seguito di gravi irregolarità, su segnalazione effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Nucleo di valutazione, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali di controllo e garanzia sull'attività dell'Amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la Commissione, nomina nel proprio seno il presidente della Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e

riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo il principio di proporzionalità della rappresentanza consiliare. Il Presidente ha il compito di convocare e presiedere le sedute e può, altresì, procedere all'audizione o alla consulenza di dirigenti o funzionari comunali, nonché di esperti anche estranei all'Amministrazione. Il Consiglio può altresì nominare un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, ai sensi del regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

4. Le Commissioni Consiliari di indagine sono equiparate, ad ogni effetto di legge o di regolamento, alle Commissioni Consiliari Permanenti.

5. Le riunioni non sono pubbliche e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

6. La redazione dei verbali della Commissione, che si può anche avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

7. I lavori delle Commissioni possono concludersi con l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva o, in caso contrario, con la redazione di due relazioni, di cui una di minoranza.

8. Nella esposizione al Consiglio il Presidente della Commissione relaziona sui fatti accertati e sui risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi fatti e risultati è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 5° comma. L'eventuale relazione di minoranza è illustrata da uno degli estensori.

9. Il Consiglio Comunale, preso atto delle risultanze della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che la Giunta, i dirigenti, o il Sindaco stesso dovranno adottare entro un termine prestabilito dal Consiglio medesimo.

10. Con l'esposizione delle risultanze al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al

Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente. Restano salve le eventuali responsabilità stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 13 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni con l'incarico di studiare o elaborare piani, atti, regolamenti e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ovvero con il compito di analizzare fatti, atti e situazioni complesse che hanno rilevante interesse per l'Amministrazione, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di costituzione con la quale sono stabilite la composizione della Commissione, le modalità e la durata della stessa e, in via definitiva, le competenze eventualmente dovute ai membri esterni nonché ai dipendenti comunali, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione, che è nominato dal Consiglio Comunale nel proprio seno, riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione, gli atti e/o la proposta che costituiscono lo studio effettuato. Il Consiglio può altresì nominare un vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. La redazione dei verbali delle riunioni viene effettuata da un dipendente comunale, su designazione del Segretario Generale.

4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori competenti, ed il Segretario Generale possono partecipare ai lavori della Commissione.

5. Le Commissioni per gli incarichi di studio sono equiparate, relativamente ai Consiglieri Comunali componenti, alle Commissioni Consiliari Permanenti di cui costituiscono articolazione ad ogni effetto di legge e di regolamento.

ART. 14 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo la scadenza della pubblicazione.